

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Disciplinare di gara

**PER LA FORNITURA ANNUALE ALLE BIBLIOTECHE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA DI
ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI ITALIANI E STRANIERI
A CARATTERE SCIENTIFICO.**

Codice Identificativo Gara 7293277A91

af

cas

or

INDICE:

- Art. 1 (Condizioni di appalto)
- Art. 2 (Norme di appalto)
- Art. 3 (Oggetto e durata dell'appalto)
- Art. 4 (Valore dell'appalto e Finanziamento)
- Art. 5 (Prestazioni minime)
- Art. 6 (Servizi aggiuntivi)
- Art. 7 (Importo contrattuale)
- Art. 8 (Obblighi dell'impresa aggiudicataria)
- Art. 9 (Modifiche contrattuali)
- Art. 10 (Luoghi di consegna)
- Art. 11 (Fatturazione e modalità di pagamento)
- Art. 12 (Certificato di regolare esecuzione della fornitura)
- Art. 13 (Validità dei prezzi)
- Art. 14 (Prezzo a base di gara e aggiudicazione della prestazione)
- Art. 15 (Condizioni di ammissione alla gara)
- Art. 16 (Cause di esclusione – Soccorso istruttorio)
- Art. 17 (Documentazione da presentare a corredo dell'offerta. cauzioni)
- Art. 18 (Cessione del contratto e subappalto)
- Art. 19 (Responsabile del procedimento)
- Art. 20 (Penalità)
- Art. 21 (Risoluzione del contratto)
- Art. 22 (Effetti della risoluzione)
- Art. 23 (Contenzioso)
- Art. 24 (Trattamento dati personali)
- Art. 25 (Domicilio)
- Art. 26 (Informazioni ulteriori)

ap

Ces

m

ARTICOLO 1. CONDIZIONI DI APPALTO.

Tutte le condizioni di appalto risultano dal Disciplinare di gara e dai restanti documenti allegati.

ARTICOLO 2. NORME DI APPALTO.

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore, nonché dai RR.DD. n. 2440/23 e n. 827/24 in quanto applicabili, il *"Regolamento sull'Amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"*, e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile.

La Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre il Disciplinare di gara ed i termini della propria offerta, ogni altra norma di legge, decreti e regolamenti vigenti, o che siano emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali e di pubblici appalti che siano comunque applicabili alla prestazione di cui trattasi.

In ogni caso l'impresa aggiudicataria solleva l'Ente da tutte le conseguenze penali, civili e pecuniarie derivanti da eventuali inadempienze.

Salvo quanto disposto nel Disciplinare di gara ed in tutto ciò che non sia in opposizione con esso, la Impresa è tenuta alla piena osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con il servizio in oggetto, sia vigenti, sia che vengano emanate durante l'esecuzione dello stesso;
- del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in tema di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- delle vigenti disposizioni in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO 3. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura in abbonamento di riviste e periodici italiani e stranieri nonché di ulteriori servizi accessori per le biblioteche presenti nelle varie strutture di ricerca dell' "Istituto Nazionale di Astrofisica" che, come si evince dall'elenco riportato nell'Allegato B, risultano dislocate su buona parte del territorio nazionale. I periodici, indicati nella lista di cui all'Allegato A, sono periodici dell'Unione Europea e periodici extra Unione Europea (**Codice Identificativo Gara 7293277A91**).

L'Impresa aggiudicataria, in seguito denominata "Impresa", si impegnerà a stipulare i contratti di abbonamento ai periodici con i singoli editori e distributori per conto delle biblioteche dell'INAF, provvedendo altresì al pagamento degli abbonamenti secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori. I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, monografici, etc. (relativi alle testate) e l'attivazione agli accessi on-line (con la precisazione dei diritti, delle modalità e delle restrizioni di accesso a dette versioni), inclusi nel costo degli abbonamenti ordinari nonché l'attivazione degli accessi on-line espressamente richiesti in riferimento alle riviste indicate nell'Allegato A. La Impresa dovrà provvedere tempestivamente ad attivare gli abbonamenti con gli editori in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare inoltre alle biblioteche dei periodici. Il contratto avrà la durata di un anno.

La fornitura avrà durata annuale, ovvero dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

La Impresa dovrà garantire, comunque, la fornitura dell'annata completa di ogni rivista e periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli o numeri relativi agli anni di abbonamento oggetto del presente appalto venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto, senza alcun costo aggiuntivo per lo "Istituto Nazionale di Astrofisica".

ARTICOLO 4. VALORE DELL'APPALTO E FINANZIAMENTO.

La disponibilità di spesa per l'affidamento della fornitura descritta nel precedente punto 2, ammonta ad **€ 55.000,00 (Euro cinquantacinquemila/00)**, esclusa la imposta sul Valore Aggiunto.

L'importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.

Non saranno ammesse offerte economiche pari o superiori all'importo sopra indicato.

L'appalto è finanziato con i fondi destinati al funzionamento ordinario dell'Ente.

ARTICOLO 5. PRESTAZIONI MINIME.

La Impresa, a seguito della stipula del relativo contratto specificativo delle obbligazioni delle parti, si impegnerà ad effettuare i seguenti servizi minimi accessori alla fornitura:

1. Servizio informazioni

La Impresa dovrà fornire tutte le informazioni atte a garantire la migliore gestione possibile dei periodici. In dettaglio dovrà:

a) Inviare tempestivamente tutte le informazioni relative agli abbonamenti sottoscritti:

- Periodicità;
- ISSN;
- Dati di pubblicazione;
- Tempi richiesti riguardo i solleciti;
- Cambi di titolo, di periodicità, di editore; irregolarità, ritardi o sospensioni nella pubblicazione; fusioni, scissioni o cessazioni;
- Pubblicazione di supplementi, di numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario.

b) Informare dell'uscita di nuovi periodici di interesse per le biblioteche ed eventualmente inviare copie saggio.

2. Periodici elettronici

La Impresa dovrà:

a) Gestire l'intermediazione con gli editori per l'attivazione e la gestione degli accessi al full-text on-line;

b) fornire un'immediata assistenza in ogni struttura dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" presente sul territorio nazionale per qualsiasi problematica connessa.

Il Fornitore è tenuto ad informare le singole sedi dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" circa i tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori.

Nell'offerta dovrà essere comunque indicata anche la disponibilità di tutti i formati previsti dall'editore, con l'indicazione dei relativi costi.

Nel caso di richiesta di preventivi di periodici elettronici o di periodici cartacei con online a pagamento, il Fornitore dovrà inoltre verificare la disponibilità della versione elettronica per sito istituzionale e, qualora il costo variasse in base a fasce di utenza, dovrà indicare la fascia secondo la quale è stato calcolato il prezzo. Nel caso non sia disponibile la versione online del periodico a livello di sito istituzionale dovranno essere indicate le condizioni alternative di disponibilità.

4. Servizio di consolidamento (detto anche "domiciliazione")

La Impresa provvederà alla gestione di tutte le riviste:

- a) riceverà dagli editori i fascicoli degli abbonamenti presso la propria sede;
- b) controllerà l'integrità dei fascicoli pervenuti, e la continuità e la completezza degli abbonamenti;
- c) provvederà a registrare ed inviare settimanalmente a tutte le biblioteche dell'INAF, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B, i fascicoli dei periodici in abbonamento in quella sede, tramite corriere e con costi di spedizione e rischio totalmente a proprio carico; le operazioni di controllo e rispedizione dei fascicoli delle riviste e dei periodici alle biblioteche non dovranno superare mediamente i 6 (sei) giorni lavorativi.

La Impresa dovrà provvedere tempestivamente nei 6 (sei) giorni anche all'invio dei fascicoli ricevuti a seguito di reclami.

Le consegne ad ogni biblioteca dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" dovranno essere accompagnate da apposite liste riepilogative di spedizione riportanti tutti i dati relativi all'invio dei periodici in abbonamento in quella sede (titolo periodico, volume e numero dei fascicoli forniti, data di ricezione presso la propria sede).

La Impresa gestirà direttamente il servizio reclami presso gli editori, effettuando i solleciti per i fascicoli pervenuti in ritardo e mancanti e chiedendo la sostituzione di quelli danneggiati e/o con difetti di stampa; s'impegnerà, altresì, ad inoltrare all'editore entro 7 (sette) giorni lavorativi, i solleciti richiesti dalle biblioteche, che verranno contestualmente informate per conoscenza, e rispondere per iscritto alle stesse sul loro esito indicando la data di spedizione dell/i fascicolo/i sostitutivo/i.

La Impresa, inoltre, dovrà inviare ad ogni biblioteca dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" un prospetto almeno bimestrale in formato cartaceo e/o on-line che segnali per ogni testata:

- le lacune;
- la data in cui sono stati inoltrati i solleciti all'editore;
- le eventuali risposte dell'editore o, se in corso, qualunque altra procedura per il recupero dei fascicoli mancanti.



5. Fornitura materiale difettoso e/o non pervenuto

La Impresa dovrà verificare il corretto svolgimento della fornitura e garantire una fornitura completa e regolare, e si impegnerà a fornire gratuitamente:

- i fascicoli sostituiti dagli editori in quanto danneggiati e/o con difetti di stampa;
- i fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti, ma non giunti a destinazione, anche se le biblioteche non abbiano rispettato i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non siano stati debitamente comunicati dalla Impresa.

Qualora vengano forniti fascicoli non ordinati o i fascicoli vengano erroneamente consegnati presso una Struttura diversa da quella cui è destinata la fornitura, il materiale dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore e sempre a sua cura e spese essere consegnato presso la sede indicata nell'ordine.

Nel caso di fornitura in fotocopia dovrà assolvere ai diritti di copyright.

6. Reperimento fascicoli arretrati

Su specifiche richieste delle biblioteche.

7. Spedizione e trasporto

La Impresa organizzerà la spedizione e il trasporto dei periodici alle biblioteche mediante corriere con cadenza settimanale, franco trasporto ed imballo compreso.

8. Adempimenti doganali e Dichiarazione Intrastat

La Impresa si impegna ad assolvere ad ogni adempimento relativo al servizio di sdoganamento dei periodici pubblicati da editori non appartenenti all'Unione Europea senza imputazione di oneri a carico della Biblioteca e ad inviare alla stessa copia della documentazione dell'avvenuto sdoganamento.

La Impresa si impegna, altresì, al completo assolvimento delle pratiche Intrastat (italianizzazione e registrazione fatture, compilazione modello Intrastat) relative ai periodici

editi nei paesi appartenenti all'Unione Europea senza alcun addebito a carico della Biblioteca nonché, dietro esplicita richiesta, all'invio in copia della relativa documentazione. Eventuali sanzioni applicate nei confronti dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a seguito di errori od omissioni nella presentazione e compilazione della dichiarazione Intrastat sono totalmente a carico dell'Aggiudicatario laddove derivanti da inadempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi posti a suo carico dal Disciplinare di gara.

ARTICOLO 6. SERVIZI AGGIUNTIVI.

La Impresa dovrà, inoltre garantire l'erogazione dei seguenti servizi aggiuntivi gratuiti:

1. Coordinamento dei servizi

La Impresa deve nominare un responsabile del coordinamento della fornitura e di tutti i servizi ad essa collegati, incaricato di gestire i rapporti con l'ufficio quale referente per lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e con i responsabili delle biblioteche presenti presso ogni struttura dello **Istituto**. Il responsabile del coordinamento deve garantire la propria disponibilità ad un'interazione permanente con i referenti delle biblioteche destinatarie delle riviste e dei periodici oggetto della fornitura;

2. Servizio di aggregazione in internet

La Impresa dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche di detto servizio (es. personalizzazione, consultazione e ricerca, fornitura dati statistici sull'uso); esso dovrà riguardare tutte le riviste in full-text consultabili on-line dagli utenti delle biblioteche;

3. Accesso alla banca dati amministrativo-bibliografica

La Impresa dovrà indicare le modalità di accesso, di ricerca e di interazione con le proprie banche dati (es. ricerca di informazioni riguardanti ordini, spedizioni, possibilità inserimento di ordini, ricezioni e reclami, etc.);

4. Formazione

La Impresa dovrà organizzare, in accordo con il Servizio Biblioteche ed Archivi dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", seminari o corsi di formazione per il personale e per gli utenti delle biblioteche sull'uso dei servizi offerti.

ARTICOLO 7. IMPORTO CONTRATTUALE.



L'importo contrattuale è dato dall'applicazione della migliore percentuale di ribasso offerta in sede di gara sul prezzo base. La Impresa in fase di fatturazione non potrà superare l'importo offerto in sede di gara.

Gli incrementi o i decrementi dei prezzi delle testate imputabili ad una variazione del rapporto di cambio tra valute saranno interamente a carico della Impresa.

ARTICOLO 8. OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

Il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, qualora l'appalto non sia stato aggiudicato entro tale termine.

L'Amministrazione procederà alla verifica d'ufficio in capo alla Impresa dei requisiti dichiarati in sede di gara.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione.

In caso di inadempienza ai suoi obblighi, la Impresa incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'aggiudicazione sarà risolta e lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" sarà sciolto da ogni impegno, restando salva per lo "**Istituto**" ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare, in danno dell'inadempiente, l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, dopo l'espletamento dei controlli di rito.

L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta efficacia del provvedimento che la dispone, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.

Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica della Impresa, deve essere comunicata e documentata, entro 30 (trenta) giorni, allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", il quale provvede a prenderne atto, previa acquisizione della certificazione prevista dall'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., nonché della comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

La Impresa sarà tenuta, inoltre, a:

- a) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'opera;
- b) L'osservanza delle disposizioni di legge sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi;





c) Il pagamento delle imposte, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura.

La Impresa, inoltre, sottoscrivendo il Disciplinare di gara, solleva pienamente l'amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza

ARTICOLO 9. MODIFICHE CONTRATTUALI.

Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con riferimento alle esigenze manifestate da parte delle singole biblioteche, si riserva la facoltà di inserire nuovi periodici non compresi nell'elenco riportato nell'Allegato A oppure di diminuire il numero di quelli compresi nello stesso nei limiti di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, senza che la Impresa possa apportare alcuna modifica al ribasso percentuale offerto in sede di gara né vantare indennità, penali o risarcimenti.

ARTICOLO 10. LUOGHI DI CONSEGNA.

La Impresa sarà tenuta a recapitare i periodici direttamente presso le sedi delle biblioteche dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", il cui elenco, con i relativi indirizzi, è riportato nell'Allegato B. La Impresa dovrà curare tale adempimento attenendosi alle modalità e alla tempistica di cui al precedente articolo 5, punto 4 e delle indicazioni contenute nell'Allegato B.

ARTICOLO 11. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

È previsto il pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Impresa. La predetta fattura elettronica, dovrà recare le seguenti informazioni obbligatorie:

- il C.I.G. indicato nella lettera d'invito;
- il C.U.U. 1899DE.

aus

OP

m

Ai sensi dell'articolo 1, del Decreto Legge del 24 aprile 2017, numero 50, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche gli Enti Pubblici di Ricerca sono soggetti al meccanismo dello "split payment".

Pertanto le fatture elettroniche emesse nei confronti dello "**Istituto**" devono specificare gli importi dell'imponibile e della Imposta sul Valore Aggiunto con la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72".

Inoltre, nelle fatture elettroniche, lo specifico "*campo*", dovrà essere contrassegnato con la lettera "S".

Le fatture dovranno contenere i dati forniti in sede di ordine ed essere intestate ed indirizzate unicamente all'Ufficio dell'INAF che sarà successivamente comunicato alla Impresa

La Impresa dovrà provvedere all'emissione delle fatture degli abbonamenti dopo la loro attivazione presso gli editori.

Il Fornitore è tenuto inoltre a procedere con fatturazione distinta nel caso di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato cartaceo e di abbonamenti e servizi relativi a periodici in formato elettronico.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, numero 231 e successive modifiche ed integrazioni, si esplicita che il pagamento della fornitura sarà effettuato, a mezzo mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", previa verifica dell'attivazione dell'abbonamento e previa acquisizione d'ufficio di un regolare D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Impresa. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico dello "**Istituto**" determinati nella misura indicata all'articolo 5 del predetto D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

In riferimento a ciascun periodico le fatture dovranno contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le seguenti indicazioni:

- Titolo della rivista;
- Editore;
- Anno;
- Numero del/i volume/i;
- Numero dei fascicoli;
- ISSN ;
- Tipo di abbonamento (es. print only, print and on line, online only);
- Prezzo applicato nella valuta originale del paese in cui il periodico è edito;
- Importo da liquidare in euro per singola rivista;
- IBAN CODE e/o lo SWIFT CODE.

aus

OP

m

La Impresa si impegnerà a presentare allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", dietro richiesta, copia della fattura dell'editore unitamente alle specifiche e ai chiarimenti che lo stesso dovesse ritenere utili.

L'aggiudicatario deve comunicare allo "**Istituto**" gli estremi del conto corrente, bancario o postale, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. Il predetto conto corrente deve essere dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modifiche ed integrazioni.

La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto Bancario o della società Poste Italiane S.p.A. come sopra designati, per qualsiasi causa avvenga ed anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Ente, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a soggetti non più autorizzati a riscuotere.

Nessun onere aggiuntivo potrà essere chiesto per imballaggio, spedizione o altro. Le spese bancarie sono a carico della Impresa.

ARTICOLO 12. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione (articolo 101 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.).

Oggetto della verifica di regolare esecuzione è la conformità delle prestazioni eseguite con quanto pattuito nel contratto di appalto.

Le verifiche sono eseguite bimestralmente ed il direttore dell'esecuzione nominato dall'Ente sottoscriverà l'attestazione di regolare esecuzione.

L'Ente ha la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, ove le verifiche di regolare esecuzione evidenzino il perdurare delle cause di non conformità nonostante ne abbia dato notizia alla Impresa con lettera raccomandata A/R.

Resta inteso che nonostante l'esito favorevole di tutte le suddette verifiche, la Impresa rimane responsabile delle deficienze che potranno riscontrarsi in seguito.

ARTICOLO 13. VALIDITÀ DEI PREZZI.

CCS

OP

m

Il prezzo globale per l'intero appalto si intende fissato dalla Impresa in base ai calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza, a suo rischio e quindi è indipendente da qualunque eventualità. La Impresa non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Gli incrementi o decrementi dei prezzi delle testate imputabili ad una variazione del rapporto di cambio tra valute saranno interamente a carico della Impresa.

ARTICOLO 14. PREZZO A BASE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DELLA PRESTAZIONE.

La gara verrà espletata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. n. 50/16 e s.m.i..

Il prezzo massimo di espletamento del servizio è stabilito complessivamente in € **55.000,00** (Euro cinquantacinquemila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto.

Gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, sono pari a zero.

L'importo complessivo su cui praticare il ribasso è quindi il seguente:

€ 55.000.00 (Euro cinquantacinquemila/00).

L'offerta dovrà obbligatoriamente presentare, a pena di esclusione, i seguenti dati relativi ad ogni testata:

- Titolo della rivista;
- ISSN;
- Editore;
- Frequenza di pubblicazione;
- Valuta editore;
- Prezzo di catalogo/listino in valuta;
- Prezzo di catalogo/listino convertito in Euro;
- Eventuale sconto o commissione servizio abbonamenti;
- IVA se dovuta;
- Prezzo finale in Euro (comprensivo di costo di abbonamento, sconto o commissione, Imposta sul Valore Aggiunto se dovuta);

Osp

667

m

- Eventuale disponibilità di abbonamenti combinati o a pacchetto, laddove non già indicati, e, per ciascun pacchetto, prezzo di catalogo/listino convertito in Euro, eventuale sconto o commissione, Imposta sul Valore Aggiunto se dovuta, prezzo finale in Euro comprensivo di costo di abbonamento, sconto o commissione, Imposta sul Valore Aggiunto se dovuta).

Dovranno inoltre essere indicati eventuali dati relativi a periodici in ritardo di pubblicazione e titoli abbinati o variazioni di titolo (fusioni, scissioni e altro) o di editore.

Resta inteso che:

- b) trascorso il termine ultimo di ricezione delle offerte, come sopra indicato, non sarà riconosciuta valida altra offerta o documentazione anche se sostitutiva o aggiuntiva di un'offerta già presentata;
- c) la gara sarà dichiarata deserta, qualora non pervenga almeno un'offerta valida;
- d) l'offerta presentata dalle ditte partecipanti deve avere una validità temporale di 180 (centottanta) giorni;
- e) non saranno ammesse, in quanto considerate nulle e come non presentate, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto;
- f) l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Contabilità di Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827);
- g) saranno escluse le offerte che non rechino alcun ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;
- h) qualora nell'offerta economica presentata dalla Impresa, si riscontri una discordanza tra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella espressa in cifre, sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del R.D. n. 827/24;
- i) saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Questa facoltà sarà esercitata dalla Stazione Appaltante qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 10 (dieci);
- j) tutte le restanti ipotesi di esclusione dalla presente procedura di cottimo fiduciario, sono quelle indicate tassativamente dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- k) l'Ente si riserva la possibilità di non aggiudicare il servizio, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 2 del del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i..

CC

m

cap

ARTICOLO 15. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA.

È ammessa la partecipazione alla presente gara dei soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi si applicano gli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016. Per la partecipazione dei consorzi stabili si applica quanto previsto dall'art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.

Le ditte partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti della normativa vigente per la partecipazione alle gare di appalto indette dalle P.P.AA..

I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale, d'idoneità professionale e di capacità economica e tecnica.

Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Impresa o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla procedura di gara venga presentata:

1) da una Impresa singola, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato, deve essere prodotto per ciascun "Lotto" e deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;

da una Impresa singola, in caso di avvalimento, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato, deve essere prodotto:

CCG

ap

m

a) dalla Impresa singola che ricorre all'avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa singola;

b) da ciascuna delle Imprese e, in tal caso, deve essere sottoscritto, per ciascuna Impresa, dal suo Titolare, dal suo Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma;

2) da più Imprese che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese o ad una "Coassicurazione", il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna delle Compagnie di Assicurazioni che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese ovvero alla "Coassicurazione" e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

Si precisa che le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all'articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante della Compagnia di Assicurazioni è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

Requisiti di ordine generale:

Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016. Sono parimenti esclusi gli Operatori Economici per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla procedura (ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) soggetti a cui è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori, motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della L.18 ottobre 2001, n. 383;

3) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

af
cc>

m

4) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della L. 20. maggio 1970 n. 300 (" Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori economici dovranno provare la loro iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli Operatori economici dovranno fornire una dichiarazione, ai sensi dell'art. 83, comma 4, e all'Allegato XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016, concernente il fatturato globale e/o il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Requisiti di capacità tecnica

Gli Operatori economici dovranno fornire un elenco, ai sensi dell'art. 83, comma 5, e all'Allegato XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016, delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture effettuate nel periodo antecedente i tre anni.

Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, numero 35, prevede che la documentazione che comprova il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione alle procedure di importo pari o superiore a € 40.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, debba essere acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale

Ally

af

m

dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), gestita dalla "**Autorità Nazionale Anticorruzione**" (ANAC).

Tutte le Imprese interessate a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrate nel sistema "AVCPASS". La registrazione viene effettuata mediante accesso nell'apposito "link" del Portale della Autorità Nazionale Anticorruzione, al seguente indirizzo: www.avcp.it Servizi, AVCPass, Accesso riservato allo Operatore Economico, secondo le relative istruzioni.

Il "*Sistema*" rilascerà un "*Pass OE*", che abilita la Impresa ad accedere al servizio di verifica dei requisiti di partecipazione, da inserire nella "Busta A", che contiene la "Documentazione amministrativa".

ARTICOLO 16. CAUSE DI ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Saranno escluse le Imprese:

- le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di contratto e/o nel Capitolato speciale;
- le cui offerte siano sottoposte a condizione;
- le cui offerte sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di offerte incomplete e/o parziali;
- le cui offerte offrano servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato speciale e/o nello Schema di contratto.
- le cui offerte siano superiori all'importo a base d'asta;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o lesive della segretezza delle offerte;
- che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione alla procedura di gara possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui

Alles

m

OP

all'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione e/o del **Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui al punto **b)** del paragrafo **3.1** della **Sezione 3**, la Stazione Appaltante assegnerà alla Compagnia di Assicurazioni un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda, la Compagnia di Assicurazioni è esclusa dalla procedura di gara.

Si rammenta che le irregolarità relative alla offerta economica **non possono essere sanate**.

Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l'ha resa, non possono essere oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.

ARTICOLO 17. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELL'OFFERTA. CAUZIONI.

CAUZIONE PROVVISORIA

Ogni Impresa partecipante dovrà accompagnare la propria offerta con una cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta della Impresa che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi dell'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

CCS

m

ap

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la "...offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni...", qualora la Impresa risultasse affidataria della presente procedura di gara.

Tale previsione non si applica "...alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese...".

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e dovrà espressamente specificare la Impresa Capogruppo o Mandataria e quella Mandante.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Imprese riunite e/o consorziate siano in possesso della certificazione di qualità.

Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, anche nell'ipotesi di firma digitale apposta sul documento, che attesti la loro identità, la loro qualifica e i loro poteri, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

CAUZIONE DEFINITIVA

La Impresa aggiudicatrice dell'appalto è obbligata a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ccs

OP

m

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto alla Impresa che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'istituto garante, da parte della Impresa aggiudicataria dell'appalto, del documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del



Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la Impresa aggiudicataria dell'appalto non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadranno dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

In tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito fino al terzo posto compreso.

ARTICOLO 18. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

È assolutamente vietata, e salvo risarcimento di ogni danno e spese all'Ente, la cessione totale o parziale del contratto.

E' vietato il subappalto.

ARTICOLO 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il responsabile del procedimento per l'Ente è designato nella persona della Dott.ssa Antonella Gasperini.

ARTICOLO 20. PENALITÀ.

Nel caso di ritardato adempimento o di violazione degli obblighi contrattuali, l'Ente si vedrà costretto ad applicare una penale pecuniaria pari ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni inadempienza rilevata. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale diffida ad adempiere da parte del direttore dell'esecuzione e nel caso del persistere dell'inadempienza riscontrata, l'Ente, in assenza di una plausibile giustificazione in merito, procederà alla contestazione per iscritto dell'irregolarità rilevata mediante lettera raccomandata A/R.

of

all

m

È fatto salvo in ogni caso il rimborso della spesa che l'Ente dovesse incontrare per sopperire in altro modo alle contestate inadempienze ed il risarcimento per eventuali danni subiti a causa dell'inadempienza.

L'importo delle penali verrà detratto dal primo pagamento utile.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Ente potrà, ai sensi del seguente art. 21, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso sarà corrisposto alla Impresa il prezzo contrattuale per il servizio effettivamente prestato fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Ente sarà costretto a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della Impresa inadempiente.

La penale non preclude all'Ente il risarcimento del maggiore danno.

ARTICOLO 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" potrà procedere a dichiarare la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata A/R senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, e ferme restando comunque le penalità da irrogarsi ed ogni responsabilità sorta in capo alla Impresa, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti casi:

- a) nei casi di frode, di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte della Impresa, o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesta;
- b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione della fornitura riguardo ai modi e ai tempi di esecuzione delle forniture;
- c) nei casi di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di stato di moratoria;
- d) nel caso di morte del titolare della Impresa, quando la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- e) nel caso di morte di taluno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, quando a giudizio dell'INAF la considerazione della Sua persona sia motivo qualificante di garanzia;

af
aes

m

- f) nei casi di fusione della società o Impresa con altra, quando l'INAF non ritenga di continuare il suo rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova Impresa;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h) subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal Disciplinare di gara e dalla legislazione vigente;
- i) ritardo nella ultimazione della fornitura che si prolunghi oltre 20 giorni;
- j) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali;
- k) vi sia violazione degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- l) non venga utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni correlate al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto;
- m) in tutte le ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 22 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" il diritto di affidare a terzi il servizio per l'esecuzione in danno della Impresa inadempiente.


Alla Impresa inadempiente è notificato nelle forme prescritte l'affidamento del servizio a terzi ed è trasmessa copia dell'atto formale di affidamento del servizio ad altra Impresa.

Alla Impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dalla garanzia definitiva e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Impresa inadempiente senza pregiudizio dei diritti dell'Ente sui beni della Impresa inadempiente, fermo restando che, nel caso di minor spesa, nulla competerà alla Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Impresa inadempiente dalle responsabilità civili in cui la stessa incorra a norma di legge o contratto per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 23. CONTENZIOSO

CC



La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

ARTICOLO 24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Impresa è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Ente dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.


La Impresa si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Ente prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Con la presentazione dell'offerta economica il partecipante prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche ed integrazioni, la Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dalle Imprese che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura di gara ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla predetta procedura.

ARTICOLO 25. DOMICILIO

La Impresa aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare esplicitamente il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che l'Ente potrà indirizzare, per tutta la durata del contratto,



avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.

ARTICOLO 26. INFORMAZIONI ULTERIORI.

Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato non sono affidate al Fornitore in via esclusiva e, pertanto, l'Ente o le singole sedi, per quanto di propria competenza, si riservano comunque il diritto di sottoscrivere abbonamenti direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell'esecuzione del Contratto, e di acquistare arretrati da imprese specializzate o da biblioteche in dismissione.

ARTICOLO 27. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel Disciplinare di gara, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Il Direttore Generale

Gaetano Telesio


OP

m